

STATUTO ANISN

Art.1- Denominazione e Sede

È costituita dal 1981 l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI - ETS" con acronimo "ANISN", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede nel Comune di Napoli, in Via Mezzocannone n.8, presso la Società dei Naturalisti ed opera in tutto il territorio nazionale e a livello internazionale.

ANISN è un'associazione riconosciuta che opera nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, delle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art.2- Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione, apartitica e priva di carattere sindacale, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a. migliorare la qualità dell'insegnamento delle Scienze, valorizzando le Scienze Naturali, a tutti i livelli del sistema educativo
- b. diffondere e sostenere la cultura scientifica in Italia, essenziale per la formazione integrale della persona e per l'esercizio della cittadinanza attiva
- c. promuovere la consapevolezza ambientale e scientifica per le grandi sfide della contemporaneità, sostenendo la comprensione della complessità dei fenomeni naturali e del loro impatto sociale e la responsabilità civica
- d. favorire il dialogo tra Scienza, Scuola e Società.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale (Codice del Terzo Settore, art. 5):

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d)
- b. formazione universitaria e post-universitaria (lettera g)
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h)
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i)
- e. formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l)
- f. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e)

- g. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (lettera f).

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e delle attività di interesse generale l'Associazione:

- a. progetta e realizza iniziative di formazione e aggiornamento professionale per i docenti di Scienze di ogni ordine e grado a livello locale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale
- b. cura la raccolta, l'organizzazione e la circolazione di informazioni e materiali per l'insegnamento delle Scienze e, in particolare, delle Scienze Naturali
- c. organizza seminari, convegni, concorsi, congressi, escursioni, viaggi di studio ed altre attività culturali e scientifiche, anche per favorire la collaborazione tra docenti
- d. promuove e conduce la ricerca didattica nel campo delle Scienze, delle Scienze Naturali in particolare, con attenzione anche alla dimensione europea e internazionale
- e. pubblica e diffonde materiali e riviste a carattere didattico, scientifico e culturale, anche attraverso il sito web istituzionale
- f. stabilisce collaborazioni con istituzioni pubbliche, enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, fondazioni e altre associazioni, per progetti o iniziative mirate a potenziare e valorizzare l'educazione scientifica, l'insegnamento delle Scienze Naturali e la loro divulgazione
- g. promuove iniziative legate alla consapevolezza scientifica, per affrontare con senso critico e responsabilità le grandi sfide della contemporaneità
- h. collabora per la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo culturale e sociale della Scienza
- i. realizza ogni altra attività connessa e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e rispettino i criteri, i limiti e le disposizioni dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per finanziare le attività di interesse generale l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3- Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione, provenienti dai contributi degli associati, dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni, dai contributi di cittadini, da enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, da eredità e lasciti e da eccedenze di bilancio, da attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, nonché da ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di

valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o da società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo Nazionale (o in caso di sua inerzia l'Organo di Controllo) deve convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2; l'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili o avanzi di gestione, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Eventuali contributi elargiti direttamente alle Sezioni sono amministrati dalle Sezioni stesse e vanno indicati nel rendiconto annuale che deve essere inviato al Consiglio Direttivo Nazionale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 4- Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre e, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. Nella relazione si dà conto di eventuali osservazioni e suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo Nazionale predisporrà il bilancio sociale, redatto con le modalità previste dalla legge, che verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 5- Soci

Il termine Soci indica le persone che, condividendo i principi del presente Statuto, collaborano attivamente, a titolo gratuito, al perseguimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che lo caratterizzano (art. 2).

Sono Soci i fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, sono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, previo versamento della quota associativa annuale prevista il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

- docenti in formazione
- docenti a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in servizio attivo e non
- dirigenti scolastici in servizio attivo e non
- dirigenti tecnici in servizio attivo e non
- docenti universitari in servizio attivo e non
- studenti universitari e post-universitari
- ricercatori universitari in servizio attivo e non
- quanti svolgono attività professionali e divulgative correlate alle finalità dell'Associazione
- quanti svolgono attività di studio, formazione e ricerca nel campo dell'istruzione e della formazione.

Sono Soci ordinari sostenitori coloro che versano un importo maggiore di quello della quota sociale prevista.

Sono Soci onorari singoli cittadini italiani o stranieri che hanno acquisito la qualifica onoraria con la procedura definita nel Regolamento Nazionale.

Sono Soci collettivi: Associazioni, Musei, Società scientifiche, Università, Enti di ricerca, Fondazioni, Istituzioni scolastiche e formative che versano un importo doppio della quota sociale prevista.

Sono Soci collettivi sostenitori i Soci collettivi impegnati nel sostenere le iniziative dell'Associazione e che versano un importo superiore al doppio di quello della quota sociale prevista. Le istituzioni scolastiche, se iscritte come soci collettivi per la partecipazione alle competizioni organizzate dall'Associazione, assumono lo status di sostenitori delle competizioni stesse. Le loro quote di partecipazione sono destinate esclusivamente a sostenere l'organizzazione e lo svolgimento delle predette competizioni. I Soci collettivi partecipano alla vita associativa tramite il proprio legale rappresentante, formalmente indicato all'Associazione al momento dell'iscrizione; il rappresentante è assegnato alla Sezione ANISN territorialmente più vicina.

La quota associativa non è trasferibile e non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Tutti i Soci godono di elettorato attivo e passivo.

I Soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra i Soci.

I Soci sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro dei Soci, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei Bilanci, registro dei volontari) facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente, nel rispetto della normativa sulla privacy.

I bilanci e i verbali approvati dal Consiglio Direttivo in carica sono consultabili nell'area riservata del sito web ufficiale dell'Associazione, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità di accesso previste.

Art. 6- Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare al Presidente della Sezione Territoriale alla quale intendono iscriversi apposita domanda, mediante istanza contenente, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo Nazionale con delibera motivata (art. 23 del Codice del Terzo Settore) che verrà successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci. In esito alla ratifica il richiedente è iscritto nel libro dei Soci. Il richiedente al quale sia stato comunicato dal Consiglio Direttivo Nazionale la non ammissione della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci nella prima adunanza successiva.

I Soci ordinari sono tenuti ad aderire a una Sezione Territoriale dell'Associazione, da essi liberamente prescelta, alla quale è dovuta la quota sociale annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 19. Il socio ordinario di una Sezione Territoriale è libero di fruire anche delle attività svolte dalle altre Sezioni Territoriali.

Art.7- Diritti e doveri dei Soci

Ogni Socio, purché iscritto nel libro dei Soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per l'elezione degli Organi dell'Associazione. I soci maggiori di età e iscritti per almeno 3 (tre) anni, anche non continuativi, hanno diritto a proporsi quali candidati per gli Organi dell'Associazione.

Ogni Socio partecipa alla vita dell'Associazione e ne segue l'andamento anche attraverso l'accesso ai libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Ogni Socio ha l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualifica di Socio si perde dopo due anni di morosità nel pagamento della quota associativa annuale.

Il Socio può recedere in ogni momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale di riferimento. Il recesso ha effetto immediato e non dà diritto alla restituzione di quanto già versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto può essere escluso dal libro dei Soci, sentito il parere dei Probiviri, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante istanza inviata al Presidente dell'Associazione. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.8- Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale (eletto dai Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno il Presidente Nazionale)
- c) l'Organo di Controllo (vedi art. 15)
- d) la Consulta dei Presidenti delle Sezioni Territoriali (il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa)
- e) la Giunta della Consulta dei Presidenti (viene eletta dalla Consulta dei Presidenti)
- f) il Collegio dei Probiviri (eletto dai Soci).

Art.9- Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione e il programma delle attività su proposta redatta dal Consiglio Direttivo Nazionale
- b) procede alla ratifica della ammissione di nuove Sezioni e di nuovi Soci
- c) delibera, in secondo grado, sui ricorsi presentati avverso la delibera del Consiglio Direttivo, che ha pronunciato la non ammissione di un Socio, ovvero, ne ha decretato l'espulsione
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (art. 28 del Codice del Terzo Settore)
- f) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto
- g) approva i bilanci consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- c) delibera sugli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

Art.10- Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, se in presenza, almeno una volta all'anno e, comunque, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché per il rinnovo delle cariche associative.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso che deve pervenire agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e dell'elenco delle materie da discutere. L'avviso di convocazione è inviato ad ogni associato a mezzo di idoneo

strumento di comunicazione e pubblicato sul sito dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o, in caso di variazione, a quello successivamente indicato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo Nazionale o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'Assemblea stessa.

La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero esercizio dei propri diritti di associato.

Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi in teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente chi presiede la riunione.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nell'elenco dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato esprime un solo voto. Il voto si esercita in modo palese. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta inviata preventivamente al Presidente della riunione. Un Socio di una Sezione può ricevere al massimo una delega se la Sezione ha fino a 10 soci, due deleghe, se la Sezione ha fino a 50 soci, e 3 deleghe se la Sezione ha oltre 50 soci.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto si richiede in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei componenti degli organi sociali di

cui alle lettere b), c), d), f) del precedente articolo 8 e delibererà con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli intervenuti all'Assemblea.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto.

Art.11- Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 (sette) membri eletti fra i Soci ordinari e onorari. Possono partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e dei Proviviri, i componenti della Giunta della Consulta dei Presidenti e i Presidenti (o i loro delegati) delle Sezioni Territoriali. Il primo Consiglio Direttivo Nazionale è stato nominato nell'Atto Costitutivo, e i successivi, dall'Assemblea dei Soci.

I membri nominati durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili al massimo per un secondo mandato consecutivo. Possono essere rieletti dopo una pausa di 3 (tre) anni.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale
- professionalità correlata alle specifiche attività istituzionali svolte dal componente
- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri dell'Associazione.

Dalla carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale si decade per revoca, in presenza di giusta causa, per dimissioni, per sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si procede alla loro surroga sulla base dei risultati delle elezioni. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale svolgono gratuitamente il proprio incarico. Hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di ampi poteri di gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito del rispetto delle norme statutarie.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività istituzionali indicate nell'articolo 2 del presente Statuto
- convocare l'Assemblea dei Soci
- proporre all'Assemblea dei Soci l'ammissione e l'esclusione dei Soci
- redigere il bilancio annuale
- predisporre ed emanare Regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali: acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti e fidejussioni con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione
- proporre all'Assemblea dei Soci l'entità delle quote associative annuali

- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate
- conferire incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di compiti specifici
- promuovere e organizzare gli eventi associativi
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea dei Soci o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe finalizzate al compimento di atti per lo svolgimento di determinati compiti.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con gli scopi dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, evitando di arrecare danni all'immagine dell'Associazione o al buon corso delle sue attività.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non possono agire in conflitto di interessi e, in tal caso, devono darne comunicazione, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale opera nell'ambito del rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e delle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Art.12- Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, previa convocazione del Presidente o su iniziativa di tre consiglieri, almeno cinque volte l'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, inviato a mezzo di idoneo strumento di comunicazione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e dei Proviviri, i componenti della Giunta della Consulta dei Presidenti e i Presidenti (o i loro delegati) delle Sezioni Territoriali.

Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente che solo in tale caso ha valore doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificatisi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Per ciascuna riunione del Consiglio Direttivo tutte le deliberazioni assunte vengono trascritte nel verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene quindi inserito nel Libro dei verbali del Consiglio e pubblicato nell'area riservata ai Soci del sito web dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si avvale di 'Commissioni' e 'Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica', la cui costituzione è deliberata dallo stesso Consiglio e i cui membri sono nominati dal Presidente, anche su proposta della Consulta. Commissioni e Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica collaborano al perseguimento e alla realizzazione delle finalità e delle attività istituzionali indicate nell'articolo 2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre avvalersi, per particolari materie che richiedano pareri specifici, della consulenza di un 'Comitato Tecnico Scientifico'.

Art.13- 'Commissioni', 'Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica', 'Comitato Tecnico Scientifico'

Le Commissioni, composte da docenti esperti nelle materie di competenza, sono istituite al fine di definire ambiti di approfondimento e di esprimere pareri sulle questioni relative alle riforme degli ordinamenti scolastici e alle innovazioni metodologiche e didattiche ad esse connesse.

I Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica sono formati da docenti con competenze idonee ad espletare specifiche funzioni ed azioni di interesse dell'Associazione. Il Gruppo di Lavoro e Ricerca Didattica redige un programma di attività secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale al quale sottopone periodicamente un report delle attività svolte.

I Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica mirano alla elaborazione di progetti con il Ministero dell'Istruzione, le Scuole, le Università, i Partner nazionali e internazionali e altri Enti e Istituzioni. I Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica che operano a livello nazionale mantengono contatti con le Sezioni Territoriali per un dialogo reciproco volto alla implementazione dei progetti all'interno della rete delle Sezioni periferiche.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le eventuali risorse economiche disponibili sono amministrate dal Consiglio Direttivo, che provvede, secondo necessità, alla loro assegnazione alle Sezioni coinvolte nei progetti.

Il Comitato Tecnico Scientifico, formato da componenti scelti sulla base di competenze scientifiche, esperienza professionale e riconosciuto prestigio nel settore, ha funzione consultiva, esprime pareri e fornisce consulenza al Consiglio Direttivo Nazionale per iniziative di rilevanza nazionale, su materie scientifiche, deontologiche e di ricerca e su sponsorizzazioni e patrocinii di eventi di carattere tecnico-scientifico.

Art.14- Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale:

- ha la legale rappresentanza dell'ANISN e la firma sociale
- convoca l'Assemblea nazionale
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale
- convoca alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale i componenti dell'Organo di Controllo e dei Proibiviri, i componenti della Giunta della Consulta dei Presidenti e i Presidenti (o i loro delegati) delle Sezioni Territoriali
- nomina i componenti delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica nazionali e del Comitato Tecnico Scientifico, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale

- partecipa alle riunioni della Consulta dei Presidenti e, in caso di impedimento, nomina un delegato
- è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale, e, più in generale, del buon funzionamento, dell'immagine esterna e del prestigio dell'Associazione.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo e resta in carica per i 3 (tre) anni del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale; è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo e può essere nuovamente eletto dopo una pausa di tre anni.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare il Vicepresidente.

Art.15- Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo (Codice del Terzo Settore, art. 30), composto da tre membri. Uno dei componenti è un Revisore esterno, non Socio, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Gli altri due componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci contestualmente alle elezioni del Consiglio Direttivo, tra gli associati regolarmente iscritti, e svolgono funzioni istruttorie e di supporto.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo Nazionale.

La scadenza del mandato dell'Organo di Controllo coincide con quella del Consiglio Direttivo Nazionale, 3 (tre) anni, e i Soci eletti al suo interno possono essere nuovamente nominati al massimo per un secondo mandato. Il componente non Socio può essere rinominato senza limiti di mandato.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione nonché sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e a quelle dell'Assemblea dei Soci che approva il bilancio.

L'Organo di Controllo redige il verbale delle proprie riunioni.

Art.16- Sezioni Territoriali e Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica

L'organizzazione periferica dell'Associazione si articola nelle Sezioni Territoriali. La Sezione Territoriale è istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, su richiesta di almeno dieci Soci ordinari che operino nel relativo territorio e siano in regola col pagamento della quota sociale.

Ogni Sezione Territoriale è gestita da un Consiglio Direttivo che deve comprendere almeno 4 componenti tra cui un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e almeno un consigliere.

Ogni Sezione Territoriale può adottare un proprio Regolamento che non deve essere in contrasto con le norme del presente Statuto.

Al suo interno sono presenti Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica i cui componenti sono nominati dal Presidente di Sezione, sentito il Consiglio Direttivo della sezione stessa, che studiano ed approfondiscono le tematiche di cui all'art. 2 con particolare riferimento alla elaborazione di progetti con istituzioni scolastiche e/o Enti presenti sul territorio.

Ogni Gruppo di Lavoro e Ricerca Didattica è coordinato da un responsabile ed è formato da docenti competenti negli approcci didattico-metodologici richiesti per la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. I Gruppi di Lavoro e Ricerca Didattica operano anche nell'ambito della realizzazione di progetti nazionali che richiedono il coinvolgimento della rete delle Sezioni Territoriali ANISN.

Art.17- Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale

L'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale nomina il proprio Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci godono del diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali nella Sezione, purché siano in regola col pagamento della quota sociale annuale.

Alle riunioni della Sezione possono partecipare su invito anche i non Soci, ma senza diritto di voto.

Art.18- Quote dei soci delle Sezioni Territoriali

I Soci delle Sezioni Territoriali versano la quota associativa alla rispettiva Sezione. Una percentuale della quota è trattenuta dalla Sezione per il finanziamento delle proprie attività; la restante parte è versata dalla Sezione alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla trasmissione dell'elenco aggiornato dei Soci.

Le Sezioni Territoriali amministrano autonomamente i fondi derivanti dalle quote associative dei propri Soci e da eventuali altri finanziamenti e ne rendono conto al Consiglio Direttivo Nazionale.

Annualmente, almeno un mese prima dell'approvazione del bilancio nazionale, i Presidenti delle Sezioni Territoriali trasmettono al Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della propria Sezione, unitamente ai dati relativi alle quote associative dei Soci.

Il Presidente della Sezione Territoriale è responsabile della corretta gestione finanziaria e del rendiconto economico della Sezione.

Art.19- Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale in relazione alle Sezioni Territoriali

Il Consiglio Direttivo Nazionale monitora e sostiene le attività delle Sezioni Territoriali e può sciogliere quelle Sezioni che risultino inattive da più di un biennio o il cui operato sia in contrasto con lo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può, altresì, sciogliere sezioni con meno di dieci Soci.

Art. 20- Progetti, Piani e Programmi nazionali e internazionali: approvazione, gestione, diffusione, monitoraggio e controllo

Il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta di Soci e Sezioni, può decidere la partecipazione dell'Associazione a Progetti, Piani e Programmi di valore e diffusione nazionale e internazionale purché coerenti con le finalità dello Statuto; a tale scopo può partecipare a bandi e/o stipulare protocolli di intesa e convenzioni.

Per garantire la democraticità e promuovere l'implementazione delle azioni nelle Sezioni Territoriali, il Progetto, Piano o Programma deve essere discusso e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Consulta dei Presidenti di Sezione, con parere vincolante.

Il Presidente Nazionale è l'unico rappresentante legale verso gli altri enti coinvolti nel Progetto, nel Piano e nel Programma sia per gli aspetti didattici che per quelli amministrativo finanziari.

I Progetti, i Piani o i Programmi per la loro complessità possono essere seguiti da un coordinatore nazionale che viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Consulta dei Presidenti di Sezione.

Il coordinatore nazionale di un Progetto, Piano o Programma riceve annualmente l'incarico, che è rinnovabile, ma non ha autonomia nell'allocazione delle risorse, nella gestione amministrativa e finanziaria. Tali funzioni sono esclusive del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale i quali provvedono alla gestione delle risorse economiche e alla loro assegnazione alle Sezioni. Il coordinatore nazionale è tenuto a presentare periodicamente una relazione sull'andamento delle attività al Presidente, al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Consulta dei Presidenti. Se il Progetto, Piano o Programma prevede il coinvolgimento delle Sezioni Territoriali, i Consigli Direttivi delle singole Sezioni possono nominare un loro coordinatore locale che si raccorda col coordinatore nazionale e con quelli delle altre Sezioni costituendo un Gruppo di coordinamento nazionale. Il Gruppo di Coordinamento Nazionale redige, ove ritenuto opportuno, un programma di attività, sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e condiviso con la Consulta dei Presidenti, e relaziona periodicamente a entrambi gli Organi in merito alle attività svolte.

Pur essendo l'Associazione principalmente caratterizzata dal lavoro volontario dei Soci, sono possibili eventuali compensi forfettari per specifiche competenze necessarie all'implementazione del Progetto, Piano o Programma. La ricerca delle competenze, anche esterne, l'individuazione dei soggetti e l'ammontare degli eventuali compensi (ricavati dai fondi del Progetto, Piano o Programma) sono a capo del Presidente che li propone per la discussione e l'approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.21- Albo Nazionale *Alumni*

L'Albo Nazionale *Alumni* è costituito da studenti ed ex studenti che hanno partecipato alle Olimpiadi Internazionali di Biologia, alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra e alla fase nazionale dei Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali.

Gli *Alumni* possono diventare a tutti gli effetti Soci dell'Associazione iscrivendosi ad una delle Sezioni Territoriali.

Gli *Alumni* collaborano ad iniziative e programmi nazionali dell'Associazione nonché alla gestione e all'organizzazione delle competizioni di eccellenza promosse dall'ANISN e collaborano alla gestione del sito web e ai canali social loro dedicati.

Art.22- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. È eletto dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale. I suoi membri sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

Ha il compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale e di dirimere eventuali controversie tra i Soci e tra i Soci e gli Organi dell'Associazione. I Probiviri vigilano sulla

corretta archiviazione di tutti gli atti (verbali, bilanci, libro Soci) prodotti dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica.

Art.23- Consulta dei Presidenti delle Sezioni territoriali e Giunta della Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti delle Sezioni Territoriali è costituita da tutti i Presidenti eletti dai Soci delle rispettive Sezioni, ed è convocata almeno tre volte l'anno.

Scopo della Consulta è:

- costituire un ponte tra il Consiglio Direttivo Nazionale e le Sezioni Territoriali e tra le Sezioni Territoriali stesse
- favorire la circolazione delle informazioni e delle proposte
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra le Sezioni Territoriali
- implementare i Progetti, Piani e Programmi nazionali e internazionali promossi dal Consiglio Direttivo Nazionale nelle diverse Sezioni Territoriali.

La Consulta esprime parere obbligatorio vincolante sui Progetti, Piani, Programmi promossi dal Consiglio Direttivo Nazionale e di rilevanza nazionale e internazionale.

La Consulta, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale, elegge il Presidente e la Giunta che durano in carica nei 3 (tre) anni del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente della Consulta è rieleggibile al massimo per un secondo mandato e può essere rieletto, come il Presidente Nazionale, dopo una pausa di tre anni.

La Giunta è costituita da tre membri, il Presidente della Consulta, il Vicepresidente e il Segretario, ed ha il compito di:

- convocare la Consulta dei Presidenti stabilendo l'ordine del giorno della riunione
- partecipare obbligatoriamente con almeno uno dei suoi componenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale per presentare le proposte emerse nelle riunioni della Consulta e favorire l'implementazione nelle Sezioni Territoriali di Progetti, Piani e Programmi nazionali
- riferire al Consiglio Direttivo Nazionale, anche con relazioni scritte, almeno due volte l'anno e in tutte le occasioni in cui se ne manifesti l'esigenza, sull'operato delle singole Sezioni, sui loro bisogni e sulle loro proposte.

Il Presidente della Consulta o un suo delegato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.24- Incompatibilità

Le cariche sociali di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e di Consigliere del Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali sono incompatibili con quelle di membro del Collegio dei Probiviri.

Art.25- Sito web e pubblicistica

L'Associazione edita un sito web istituzionale (www.anisn.it) e pubblica una rivista periodica (*Le Scienze Naturali nella scuola*) disponibile gratuitamente per i Soci nell'area riservata del sito. Il sito contiene tutte le informazioni utili agli associati e comprende una parte culturale e una parte di carattere professionale contenente le notizie riguardanti l'attività del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Sezioni Territoriali.

Della rivista e di ogni altra eventuale attività editoriale, realizzata anche con strumenti digitali, è responsabile il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Art.26- Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte a maggioranza dei 3/4 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dei 3/4 della Consulta dei Presidenti delle Sezioni Territoriali o da almeno il 20% dei Soci ordinari.

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere discusse e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, dalla Consulta dei Presidenti e dall'Assemblea dei Soci in due sedute successive a distanza di un mese l'una dall'altra. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva definitivamente le modifiche allo Statuto in seconda lettura seguendo le modalità previste dall'art. 10.

Art.27- Gratuità delle cariche

Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a remunerazioni.

Art.28- Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.29- Scioglimento

In caso di scioglimento dell'ANISN l'Assemblea dei Soci delibera la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.30- Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.